

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 73

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 ottobre 2024)

INDICE

LISEI: sulle modalità di esame degli emendamenti da parte del Consiglio comunale di Livorno (4-01203) (risp. FERRO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 1231	<i>segretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	1238
LOPREIATO: sulla figura del direttore giudiziario (4-01431) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1234	MUSOLINO ed altri: sulle iniziative per migliorare l'approccio dei collegi giudicanti ai casi di femminicidio (4-01367) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1242
MAGNI, CUCCHI: sulla figura del direttore giudiziario (4-01416) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1235	PAITA, SCALFAROTTO: sulla vicenda di alcuni italiani rimasti bloccati sull'isola di Madeira ad agosto (4-01411) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	1246
MUSOLINO: sulle procedure per l'istituzione di una zona economica esclusiva italiana nel Mediterraneo (4-01353) (risp. SILLI, <i>sotto-</i>			

LISEI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio comunale di Livorno, in data 5 aprile 2024, si accingeva ad affrontare la discussione sugli emendamenti e le dichiarazioni di voto circa una proposta di delibera avente oggetto “Piano Operativo. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute”;

nel corso della Conferenza dei capigruppo tenutasi in data 4 aprile, il Presidente del Consiglio comunale di Livorno, Sig. Pietro Caruso, comunicava la propria intenzione di applicare alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti un contingentamento dei tempi, decidendo, altresì, che la dichiarazione di voto avrebbe dovuto tenersi in un unico intervento, invece di una dichiarazione per ogni emendamento;

il regolamento del Consiglio comunale, tuttavia, non prevede per questi casi alcuna forma di contingentamento dei tempi, né prevede di poter “accorpare” le singole dichiarazioni di voto. Infatti, al comma 6 dell'art. 71, il regolamento prevede esplicitamente che “qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto si svolgeranno anche sui singoli emendamenti e non potranno avere durata superiore a tre minuti”;

il Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), inoltre, pone in capo al Prefetto poteri di diffida nei confronti delle amministrazioni comunali e poteri di intervento nei casi di atti contrari alla Costituzione o di gravi e persistenti violazioni della legge;

l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme da essa previste e che il Consiglio comunale è il massimo organo istituzionale rappresentativo della collettività locale, in quanto eletto direttamente dal corpo elettorale, cui spettano funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale;

ogni violazione delle norme che regolano il libero dibattito del Consiglio comunale è una violazione dei principi e dei valori democratici affermati e garantiti dalla Costituzione;

il regolamento del Consiglio comunale, adottato con delibera di Consiglio n. 4 del 21 gennaio 2003 e successivamente modificato, rientra tra le fonti secondarie del diritto e, pertanto, è un atto avente forza di legge;

rilevato che:

già in data 25 marzo 2024, i consiglieri comunali di opposizione informavano, nel corso di un incontro, il Prefetto circa l'intenzione del Presidente del Consiglio comunale di procedere con il contingentamento dei tempi in violazione delle disposizioni del regolamento del Consiglio comunale;

tramite PEC, inviata nella serata del 4 aprile, in vista dell'imminente seduta del Consiglio comunale, fissata per il giorno successivo, il consigliere Perini chiedeva al Prefetto di Livorno di diffidare il Sindaco e il Presidente del Consiglio alla piena e corretta applicazione delle norme del regolamento del Consiglio e, nel caso di persistenza della violazione della legge, di intervenire secondo quanto previsto dal Testo unico degli enti locali;

non risulta che il Prefetto abbia dato seguito a tale richiesta;

la decisione assunta dal Presidente del Consiglio comunale di applicare alle dichiarazioni di voto sugli emendamenti il contingentamento dei tempi rappresenta una palese e grave violazione della legge e dei principi democratici della Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la scelta adottata dall'Amministrazione comunale di Livorno in merito al contingentamento dei tempi sia stata effettuata in violazione del regolamento comunale e se, in caso di risposta affermativa, tale scelta non si configuri come gravemente lesiva delle prerogative dei consiglieri;

quali misure, il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga esperibili per ripristinare la legalità, la democrazia nell'ente, anche alla luce di quella che all'interrogante appare l'illegittimità di un atto complesso come quello approvato e delle possibili conseguenze negative per l'erario dell'ente, in caso di soccombenza avanti al Tribunale amministrativo.

(4-01203)

(9 maggio 2024)

RISPOSTA. - L'interrogante richiede l'intervento del Ministero in relazione ai fatti già segnalati al prefetto dai consiglieri di minoranza del Comune di Livorno. Nello specifico, fa riferimento alla condotta tenuta dal presidente del Consiglio comunale, limitatamente all'esercizio delle proprie funzioni, che, a detta dell'interrogante, sarebbe stata lesiva delle prerogative dei consiglieri e anche contraria alle norme del regolamento del Consiglio comunale di Livorno nonché alla Costituzione. La vicenda riguarda la decisione assunta in consiglio il 5 aprile 2024 da parte del presidente di accorpare l'esame degli emendamenti (nel complessivo numero di 1.604), anziché svolgere le dichiarazioni di voto sui singoli atti, così come previsto dall'articolo 71, comma 6, del regolamento che assegna un massimo di 3 minuti per la dichiarazione di voto da ciascun gruppo consiliare su ogni singolo emendamento.

Sulla vicenda si evidenzia che, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Livorno, tale decisione era già stata avanzata dal presidente nel corso della conferenza dei Capigruppo tenutasi il 4 aprile e convocata per cercare di trovare una soluzione condivisa tra le forze di maggioranza e di minoranza circa le modalità di trattazione delle proposte emendative complessivamente presentate. Al riguardo, all'esito dell'istruttoria ministeriale è stato rappresentato che il regolamento del Consiglio comunale di Livorno è in effetti privo di una norma che disciplini l'ipotesi relativa alla presentazione di emendamenti emulativi o seriali. Lo svolgimento di una dichiarazione di voto partitamente per ciascuno dei 1.604 emendamenti non si era mai verificata in precedenza nel Comune di Livorno; per cui, considerata la mole degli emendamenti presentati, il presidente ha ritenuto che una dichiarazione di voto separata per ciascun emendamento avrebbe comportato la paralisi a tempo indeterminato dell'attività dell'organo deliberativo.

Tuttavia, nonostante lo sforzo compiuto per individuare una modalità di trattazione degli emendamenti, non è stato possibile trovare la soluzione condivisa per la ferma opposizione delle forze di minoranza sulla richiesta della rigorosa applicazione della disposizione regolamentare che prevede 3 minuti per la dichiarazione di voto da parte di ciascun gruppo consiliare su ogni singolo emendamento. È stato, quindi, invocato il regolamento consiliare che, all'articolo 66, comma 8, attribuisce espressamente al presidente del Consiglio comunale il potere di intervenire con una propria decisione a regolare situazioni non disciplinate né dalla legge né dallo statuto né dal regolamento, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento, udito il parere dei due vice presidenti e del segretario generale.

In relazione a tale peculiare fattispecie, il prefetto di Livorno ha concluso nel senso che non emergono elementi tali da far ritenere che si sia verificata l'adozione di atti contrari alla Costituzione o di avvenute gravi e persistenti violazioni di legge. Questa conclusione appare corretta, data la peculiarità della situazione che risulta unica, nuova e non ripetuta.

Ciò non comporta tuttavia, allo stato del vigente regolamento del Consiglio comunale di Livorno, che sia possibile reiterare soluzioni consimili in altre fattispecie. Infatti, l'art. 66, comma 8, del regolamento ("Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere dei due vice presidenti e del segretario generale") è norma dettata per casi ove si verifica un vuoto regolamentare e dunque a casi per nulla contemplati, mentre non consente di applicare in maniera dimidiata o adeguata a scelte discrezionali l'art. 71, comma 6, del regolamento ("Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto si svolgeranno anche sui singoli emendamenti e non potranno avere durata superiore a tre minuti").

Nell'ambito della propria autonomia regolamentare il Consiglio comunale di Livorno potrà pertanto provvedere a chiarire la problematica generale con una norma espressa, secondo quanto, del resto, rilevato in altre occasioni da questo Ministero, con riferimento a fattispecie consimili, nel parere DAIT n. 17784 del 31 maggio 2024: "Ciò premesso, l'assenza nel caso in esame di una norma regolamentare che preveda gli emendamenti emulativi o seriali, con la conseguente possibilità di accorpate l'esame di tali emendamenti, obbliga il consiglio comunale a procedere al loro esame nelle modalità previste dal vigente regolamento. Ciò posto, si rappresenta che solo il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi, è abilitato a fornire un'interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari di cui lo stesso si è dotato, e di conseguenza a valutare l'opportunità di una eventuale modifica del regolamento".

In conclusione, si è di fronte ad un caso in cui l'autonomia si esplica in maniera organica attraverso la potestà regolamentare, che deve disciplinare le fattispecie astratte, non essendo utile adottare soluzioni volta a volta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

FERRO

(10 ottobre 2024)

LOPREIATO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

1.600 direttori del Ministero della giustizia appartengono attualmente all'area III dei servizi amministrativi e contabili, nonostante le loro mansioni richiedano una preparazione e un livello di responsabilità superiori rispetto a quello di un normale funzionario;

nella bozza predisposta dal Ministero il 25 luglio 2024 si ipotizza l'accorpamento di queste figure professionali nell'area dei funzionari amministrativi e contabili;

evidenziato che:

ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni centrali, per l'accesso all'area delle elevate professionalità è richiesto il possesso della laurea magistrale, un requisito che tutti i direttori attualmente in servizio soddisfano (mentre per l'accesso all'area dei funzionari è sufficiente la laurea triennale);

la figura del direttore riveste un ruolo indispensabile quale elemento di raccordo tra i vertici degli uffici e il restante personale;

considerato che l'eventuale demansionamento degli attuali direttori, previsto a partire dal 1° ottobre 2024, rischierebbe di creare una grave disfunzione nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi, inclusi quelli relativi alla gestione degli obiettivi e delle risorse del PNRR, che potrebbero così ricadere esclusivamente sotto la responsabilità dei vertici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ottica di una naturale evoluzione professionale, intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a inquadrare i 1.600 direttori, attualmente in servizio nell'area IV delle "elevate professionalità", nella famiglia professionale dei direttori, in modo da salvaguardare le mansioni da loro espletate finora, ai sensi del decreto ministeriale 9 novembre 2017, nonostante l'inquadramento attuale in una categoria inferiore rispetto alle loro responsabilità effettive.

(4-01431)

(17 settembre 2024)

MAGNI, CUCCHI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso della mobilitazione della categoria dei direttori giudiziari: si tratta di circa 1.600 dipendenti, laureati e specializzati, che la tabella A del decreto ministeriale 9 novembre 2017 indica quali funzionari cui vengono attribuite funzioni ad "elevato contenuto specialistico", tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l'attività ispettiva, l'appartenenza ad organi collegiali, la rappresentanza e la cura degli interessi dell'amministrazione;

le motivazioni della protesta vanno ricercate nella decisione ministeriale di creare un'unica area funzionari nella quale confluirebbero sia i funzionari che i direttori, i quali perderebbero quindi la qualifica e i poteri

propri delineati dal decreto del Ministro della giustizia 9 novembre 2017. Questo emergerebbe dalla bozza datata 25 luglio 2024 del provvedimento recante “Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria”, il quale conterrebbe la previsione, peraltro contraria al contratto collettivo nazionale, di soppressione del profilo professionale del direttore, per farlo automaticamente confluire nella famiglia professionale dei servizi amministrativo-contabili e di organizzazione dell’area funzionari: accorpamento che, come detto, non salvaguarda le mansioni sinora espletate dai direttori;

com’è noto, in seguito all’entrata in vigore del contratto collettivo del comparto “funzioni centrali” per gli anni 2019-2021, è stata prevista la ripartizione del personale in quattro aree: alle tre già esistenti ne è stata aggiunta una quarta, l’area di elevata professionalità, che è rimasta vuota, in attesa che venissero definite in sede di contrattazione sindacale le famiglie professionali di elevata professionalità. I direttori, anziché essere inquadrati nella quarta area, sono stati inseriti nella terza area (denominata area funzionari), mentre i cancellieri, che in precedenza erano inquadrati in seconda area, sono stati promossi “funzionari” ed inquadrati in terza area, con la conseguenza che nella medesima area vengono inquadrati lavoratori laureati e non laureati, a discapito del principio di professionalità e in violazione dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale il lavoratore ha diritto a mantenere le mansioni per le quali è stato assunto;

oltre alla questione dell’inquadramento, la mobilitazione riguarda anche la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale, da retribuire con un’indennità di posizione organizzativa (art. 15 del contratto collettivo), che viene negata all’interno del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

considerato che:

i principi ordinatori del pubblico impiego puntano ad incentivare la qualità della prestazione lavorativa, la selezione del personale secondo caratteristiche specifiche, l’uso del concorso nelle progressioni di carriera, la valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati. Anche l’attuale contratto collettivo nazionale del comparto “funzioni centrali” per gli anni 2019-2021 prevede (all’art. 12) la necessità di un “percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale” per tutti i lavoratori;

il profilo professionale del direttore soddisfa i requisiti previsti dal contratto del comparto funzioni centrali per l’inquadramento nell’area delle elevate professionalità, creata dalla contrattazione collettiva nazionale proprio per accogliere nello stesso comparto i quadri (art. 2095), imprescindibile categoria “cerniera” tra il dirigente ed il resto del personale, nella quale

dovrebbe rientrare a pieno titolo il direttore, il cui profilo professionale è l'unico al quale il decreto ministeriale attribuisce, tra le altre: "funzioni vicarie del dirigente", "direzione", "coordinamento", "formazione del personale", "studio e ricerca", "attività ispettiva", "attività didattica", e, più in generale, "attività ad elevato contenuto specialistico";

secondo il contratto collettivo del comparto funzioni centrali, per l'accesso all'area elevate professionalità è indispensabile la laurea magistrale, requisito di cui tutti i direttori attualmente in servizio sono in possesso (mentre per l'accesso all'area funzionari è sufficiente la mera laurea triennale),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se intenda attivarsi affinché venga riconosciuto alla figura dei direttori del Ministero il giusto inquadramento professionale nell'area IV "elevate responsabilità" del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni centrali e se intenda quantificare lo stanziamento finanziario necessario per il conseguente adeguamento del loro compenso economico.

(4-01416)

(10 settembre 2024)

RISPOSTA.^(*) - Fin dall'insediamento dell'attuale Governo, questo Ministero ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo ed al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale. La valorizzazione delle professionalità dei propri dipendenti è uno dei capisaldi delle politiche del personale del Ministero.

Sono numerosi gli interventi compiuti in questi due anni come, tra gli altri, il riconoscimento delle retribuzioni accessorie e le progressioni economiche e professionali del personale, attraverso un proficuo confronto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'aggiornamento dell'ordinamento professionale, risalente all'ultimo contratto integrativo del 2010, si è reso necessario per venire incontro alle attuali esigenze caratterizzate dalla digitalizzazione del processo civile e di quello penale, dalle riforme processuali in corso e dall'emersione di modelli organizzativi più moderni ed efficaci, accelerati dal PNRR.

In relazione alla trasposizione nelle nuove aree professionali dei profili di inquadramento esistenti, ivi compreso quello dei direttori, si ri-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

marca che il contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021 ha delineato un nuovo ordinamento di classificazione del personale, enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.

L'art. 18 del contratto collettivo impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'area III nella nuova area funzionari. La figura del direttore ha trovato, sin dal precedente contratto integrativo, la collocazione nell'area III e, quindi, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale, nell'area funzionari. Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui terza area ricomprende proprio il profilo apicale del funzionario, generalmente inteso come assorbente rispetto al direttore. Le specifiche professionali e i requisiti previsti per l'accesso all'area delle elevate professionalità (laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche o di responsabilità che possono richiedere l'iscrizione in albi professionali) non sono sufficienti a consentirvi un passaggio automatico di tutti i dipendenti attualmente inquadrati nel profilo di direttore. Secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale il passaggio di area può avvenire previa indizione di una procedura comparativa.

In definitiva si evidenzia che non è stata prospettata nessuna compressione delle competenze professionali esistenti proprio perché contraria a quel percorso virtuoso che ha fin qui caratterizzato l'indirizzo politico del Ministero e la conseguente azione amministrativa. Si evidenzia inoltre che, in occasione della procedura di raffreddamento tentata presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 settembre 2024, il Ministero della giustizia ha ribadito che la sede ufficiale per la discussione della dibattuta questione è il tavolo di confronto aperto per il contratto integrativo, all'interno del quale le parti sociali sono costantemente alla ricerca di soluzioni concilianti volte a contemperare gli opposti interessi in gioco.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(10 ottobre 2024)

MUSOLINO. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la protezione civile e le politiche del mare.* - Premesso che:

la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982, all'articolo 3 stabilisce che "Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base de-

terminate conformemente alla presente convenzione”, mentre al fuori del limite vige il diritto internazionale;

sono definite zona economica esclusiva (ZEE), nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1982), quelle aree di mare adiacenti alle acque territoriali in cui vi è un prolungamento della giurisdizione di uno Stato su una porzione delle acque internazionali;

le ZEE si possono estendere per un massimo di 200 miglia a partire dalla linea di costa: di fatto, si possono aggiungere alle 12 miglia di acque territoriali un massimo di 188 miglia di ZEE. All’interno di queste acque, gli Stati possono collocare installazioni per fini militari e di sicurezza e sono sovrani per quanto riguarda l’estrazione e la gestione delle risorse naturali, anche ai fini dell’attività di pesca;

a causa del commercio globale, della scarsità delle materie prime, del sovrappopolamento del pianeta, della desertificazione di ampie aree del globo, dell’inquinamento e del cambiamento climatico, gli Stati si stanno impegnando per controllare ampi tratti di mare per commerciare ed estrarre risorse alimentari ed energetiche: di fatto possedere la giurisdizione di una ZEE per uno Stato è di assoluta importanza, potendo controllare la fauna ittica, per fini alimentari, e le risorse energetiche, come gas naturale e petrolio;

la delimitazione della ZEE tra i diversi Stati deve essere frutto di un negoziato, così come previsto dal diritto internazionale (UNCLOS 74,1), e occorre un accordo per addivenire ad una soluzione equitativa tra gli Stati con coste adiacenti o opposte;

i confini marittimi sono stati spesso oggetto di modificazione nel mar Mediterraneo da parte di Francia, Spagna, Turchia, Cipro, Grecia, Egitto, Israele, Libano, Libia, Siria, Tunisia, Algeria, Marocco: da tempo il Mediterraneo risulta parcellizzato, somigliando sempre più ad uno spazio terrestre delimitato da precisi confini nazionali, sebbene sia il diritto internazionale la fonte giuridica dell’istituzione della zona economica esclusiva;

lo strumento della ZEE è stato approvato dal Parlamento italiano con la legge 14 giugno 2021, n. 91, che stabilisce, all’articolo 1, comma 2, che per l’istituzione della zona economica esclusiva, la quale comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di queste, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: dopo tre anni dall’entrata in vigore della suddetta legge non è stato ancora emanato il decreto Presidente della Repubblica, a causa della ritrosia del Governo nel concludere l’*iter* di approvazione;

si deve rammentare come, per avviare i negoziati con gli Stati che vantano una delimitazione di 200 miglia, il Governo è tenuto previamente a ultimare l'*iter* previsto dalla legge istitutiva della ZEE, e successivamente notificare l'istituzione della ZEE italiana agli Stati il cui territorio è adiacente a quello dell'Italia;

l'articolo 2, comma 3, primo periodo, della legge n. 91 stabilisce che "I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione": di fatto senza la conclusione dell'*iter* di istituzione, non è possibile intraprendere alcuna azione diplomatica per svolgere i negoziati necessari sui tratti di mare già oggetto dell'introduzione unilaterale di ZEE nel Mediterraneo;

sebbene il Governo, negli intenti elettorali, abbia sostenuto diverse volte l'importanza e la valorizzazione del mare quale strumento strategico per il nostro Paese, non si è ancora adoperato per completare l'*iter* per l'istituzione della ZEE e avviare i necessari negoziati per la difesa dei nostri confini marittimi e degli interessi strategici nazionali: è necessario quindi che i Ministri in indirizzo si attivino al fine di concludere l'*iter* per l'istituzione della ZEE il prima possibile, garantendo così all'Italia uno spazio economico e di sviluppo fondamentale per l'avvenire del nostro Paese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano in grado di fornire indicazioni sulle tempistiche per il completamento dell'*iter* per l'istituzione della ZEE e successivamente quando saranno avviati i negoziati con tutti gli Stati titolari di una propria ZEE nel Mediterraneo;

quale sia lo stato dei rapporti diplomatici con i Paesi titolari di ZEE nel Mediterraneo.

(4-01353)

(22 luglio 2024)

RISPOSTA. - Con il piano del mare, approvato recentemente dal comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), il Governo ha formalmente assunto l'impegno di istituire, entro il corrente anno, anche parzialmente, la zona economica esclusiva (ZEE), in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 91 del 2021. Il raggiungimento di tale obiettivo risulta fondamentale, sotto il profilo strategico della proiezione marittima dell'Italia nei mari adiacenti alle coste nazionali, per la definizione delle aree marittime soggette o assoggettabili alla giurisdizione nazionale, realizzando un regime giuridico adeguato al mutato quadro delle relazioni internazionali, alle sfide geopolitiche ed ai progressi della tecnica, che dia piena applica-

zione alle pertinenti norme della convenzione di Montego Bay (UNCLOS). Alla luce di questi impegni, l'Italia ha quindi già concluso accordi di delimitazione della ZEE con la Grecia e con la Croazia, entrati rispettivamente in vigore nel 2021 e nel 2024.

Per quanto concerne gli altri Stati del Mediterraneo, le cui coste sono opposte o adiacenti a quelle italiane, si evidenziano i seguenti elementi. 1) Malta: a seguito dell'incontro del Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni con l'omologo maltese nel giugno 2023, vi è stata un'accelerazione del negoziato tecnico per giungere ad un accordo di delimitazione degli spazi marittimi (ZEE e piattaforma continentale). 2) Francia: nel 2015 si è concluso il trattato di Caen, tuttavia non ancora ratificato dall'Italia. La ripresa del negoziato bilaterale è adesso oggetto di una più ampia valutazione politica. 3) Spagna: tra la Spagna e l'Italia esiste un accordo per la delimitazione della piattaforma continentale che risale al 1974. Tale accordo potrebbe rappresentare la base per un accordo di delimitazione della ZEE. 4) Montenegro e Albania: i due Paesi non hanno al momento manifestato l'intenzione di proclamare la ZEE. Eventuali trattative potranno essere avviate solo nella fase finale del negoziato di adesione UE di questi Paesi, in modo da assicurare il trattamento comunitario alla pesca nelle eventuali aree soggette alla sovranità albanese e montenegrina. 5) Algeria: dopo l'istituzione unilaterale da parte algerina della ZEE nel marzo 2018, l'Italia ha contestato formalmente la decisione, proponendo l'avvio di negoziati per raggiungere un accordo di mutuo beneficio. A tal fine è stato istituito un comitato tecnico congiunto *ad hoc*, riunitosi da ultimo nell'aprile 2023. In occasione del recente dialogo strategico con l'Algeria, tenutosi il 5 agosto, è stato concordato con le controparti algerine di convocare prossimamente una nuova sessione del comitato tecnico. 6) Tunisia: pur senza aver mai contestato formalmente la proclamazione unilaterale da parte tunisina di una ZEE, nel giugno 2005 l'Italia ha ripetutamente affermato, a partire da una nota verbale dell'agosto dello stesso anno, che la delimitazione debba avvenire esclusivamente mediante accordo con gli altri Stati interessati. Al riguardo, si segnala che Italia e Tunisia hanno tenuto una serie di sessioni negoziali tecniche nel 2007 e poi nel 2015. 7) Libia: un eventuale negoziato sulla delimitazione con la Libia sconta, da un lato, la perdurante frammentazione istituzionale del Paese e, dall'altro, le conseguenze del *memorandum* libico-turco del novembre 2019, considerato dalla UE e dall'Italia contrario al diritto internazionale del mare e privo di effetti giuridici nei confronti di Stati terzi.

Per quanto riguarda lo stato delle relazioni bilaterali con Paesi frontisti o adiacenti nel Mediterraneo si evidenzia quanto segue. 1) Malta: i legami tra Italia e Malta restano molto stretti, grazie anche ai solidi vincoli di vicinanza geografica e storica. L'Italia rimane per La Valletta il grande Paese di riferimento. Al riguardo, dal 1980 l'Italia è garante della neutralità di Malta. Anche nel comparto economico e commerciale, l'Italia rappresenta il primo fornitore ed il terzo maggior cliente di Malta. Malta è inoltre fortemente dipendente dall'Italia per quanto riguarda le importazioni energetiche.

2) Francia: Italia e Francia sono strettamente legate da una storia e una cultura comuni, nonché da valori comuni. La Francia è l'unico Paese con cui l'Italia ha ratificato, ad oggi, un trattato di cooperazione bilaterale rafforzata, denominato il "trattato del Quirinale". A ciò si aggiunge che i rapporti economici bilaterali sono caratterizzati da un elevato grado di integrazione ed interdipendenza fra le due economie. Infatti, nel 2023 il nostro Paese è stato il quarto *partner* commerciale per la Francia e questa il secondo *partner* commerciale per l'Italia. 3) Paesi della sponda sud del Mediterraneo: l'Italia intrattiene rapporti eccellenti con questi Paesi sul piano diplomatico, economico e culturale. Tali rapporti rivestono un'importanza strategica e rappresentano una componente centrale delle principali iniziative in ambito multilaterale lanciate dal Governo negli scorsi mesi a cominciare dal "piano Mattei".

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(8 ottobre 2024)

MUSOLINO, SBROLLINI, FREGOLENT. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 21 luglio 2024, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la condanna all'ergastolo, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Messina, nei confronti di Antonio De Pace, per il femminicidio di Lorena Quaranta, una giovane donna di 27 anni, che aspirava a diventare medico e che invece è stata brutalmente assassinata il 31 marzo 2020 dal fidanzato reo confessso;

i giudici della seconda sezione della Corte di cassazione hanno chiesto alla Corte d'Appello di Messina di rivalutare la condanna all'ergastolo "limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche" e hanno trasmesso il fascicolo "alla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria, affinché proceda ad un nuovo esame sul punto che, libero nell'esito, sia esente dai vizi riscontrati";

secondo la Corte di cassazione i giudici di merito non avrebbero compiutamente valutato la fonte del disagio del quale era preda Antonio De Pace, "evidentemente rappresentata dal sopraggiungere dell'emergenza pandemica e, ancor più, la contingente difficoltà di porvi rimedio costituiscono fattori incidenti sulla misura della responsabilità penale";

in sostanza, la Cassazione ha invitato i giudici a valutare le angosce provocate dalla pandemia come possibile requisito per concedere delle

attenuanti generiche che, se confermate, consentirebbero a De Pace di evitare l'ergastolo, con una riduzione della condanna trentennale fino a un terzo;

considerare lo "stress da Covid-19" come attenuante per il femminicidio comporta un'inquietante apertura verso la possibilità di riconoscere qualsiasi circostanza e relativizzazione della fattispecie al fine di "alleggerire" il regime sanzionatorio specifico approntato dall'ordinamento per un fenomeno tanto odioso quanto tristemente diffuso nel nostro ordinamento, effetto che offende direttamente la memoria della vittima e di tutte le vittime di femminicidio e che rischia di minare la fiducia pubblica nei confronti di un sistema giudiziario che, grazie anche solo ad una acrobazia ermeneutica, viene percepito come indulgente rispetto al reato di femminicidio;

la sentenza richiamata appare del tutto sbilanciata e disattenta rispetto alla portata, alla dimensione e alla diffusione dei reati di genere (ivi compreso il femminicidio), dimostrando l'inadeguatezza di un sistema giurisdizionale che non solo non appronta percorsi di formazione obbligatori in materia per i magistrati, ma non si preoccupa nemmeno di assicurare una componente femminile all'interno del collegio giudicante, quasi a voler sbilanciare il giudizio nella prospettiva tipica del genere che, proprio in quest'ambito, l'ordinamento riconosce come autore tipico della condotta criminosa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno predisporre adeguati percorsi formativi obbligatori in materia di reati di genere per i magistrati, al fine di aumentare la sensibilità dei soggetti giudicanti ed evitare che possano individuarsi, anche solo in via ermeneutica, palesi relativizzazioni atte solo a sminuire la gravità della condotta perpetrata, che proprio in riferimento al fenomeno del femminicidio non può in alcun modo trasmodare nel pretestuoso riconoscimento della circostanza attenuante generica;

se non ritenga urgente adottare iniziative volte a garantire la presenza, all'interno dei collegi giudicanti in materia di reati di genere, di magistrato donne, al fine di incrementare l'equilibrio tra le diverse sensibilità e consentire ai soggetti giudicanti una prospettiva più ampia e completa rispetto al caso a cui sono chiamati a rispondere;

se ritenga opportuno intervenire al fine di dare seguito al parere parlamentare espresso in sede di esame sullo schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (ora decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44), in modo da garantire che coloro che sono chiamati a interpretare e applicare la legge siano non solo competenti dal punto di vista giuridico, ma anche psicologicamente e emotivamente idonei a svolgere un ruolo così rilevante e delicato.

(4-01367)

(25 luglio 2024)

RISPOSTA. - Appare opportuno innanzitutto riferire che la competente articolazione del Ministero è stata prontamente incaricata di svolgere gli opportuni accertamenti in merito al caso menzionato nell'atto. È stata, dunque, acquisita la relazione predisposta dal consigliere designato della sezione Corte di assise di appello presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, alla quale il procedimento è stato rinviato. Dalla relazione si evince che, fermo il definitivo accertamento della responsabilità dell'imputato per il femminicidio di Lorena Quaranta, al giudice del rinvio è stato rimesso di vagliare, nuovamente, il solo profilo afferente alla riconoscibilità delle attenuanti generiche. Secondo il giudice di legittimità, infatti, la decisione del giudice d'appello di negare dette circostanze sarebbe affetta da aporie e contraddizioni, rendendo il caso meritevole, sotto tale profilo, di attenta rivalutazione.

Ciò detto, trattandosi di vicenda ancora *sub iudice*, il doveroso rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria procedente impedisce di entrare *funditus* nel merito della decisione.

Venendo, ora, ai quesiti specifici posti, va *in primis* rimarcato il costante impegno del Governo tutto nel contrasto all'odioso fenomeno della violenza di genere, tradottosi nell'adozione, sin dal suo insediamento, di iniziative di varia natura, nella consapevolezza che l'adeguatezza della risposta da parte dello Stato non passa solo attraverso il potenziamento degli strumenti di repressione. È una battaglia innanzitutto culturale, che impone di intervenire su più livelli per sensibilizzare l'opinione pubblica nella comprensione del fenomeno e nella trasformazione di schemi ed atteggiamenti che finora hanno gravemente nuociuto agli equilibri della società civile. Ancora. Occorre agire sulla formazione degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte, ivi compresi quelli del sistema giudiziario. Il principio del giusto processo, sancito dalla Carta costituzionale, non esprime infatti soltanto un'esigenza di qualità, accuratezza e tempestività della decisione, ma veicola anche l'aspettativa che l'offesa già arrecata da altri non si protragga ulteriormente, attivando pericolosi meccanismi di vittimizzazione secondaria. A tal fine è fondamentale il monitoraggio costante del fenomeno, in funzione dell'apprezzamento dell'efficacia dell'azione giudiziaria e della conseguente

selezione delle migliori modalità organizzative adottate dagli uffici (*best practice*). Il confronto tra le diverse esperienze consente, infatti, di cogliere appieno la capacità degli strumenti offerti dalla normativa nel contrastare il fenomeno, contribuendo poi ad innalzare la competenza e la preparazione del corpo magistratuale, che nei diversi ruoli viene a contatto con simili vicende.

È per questa ragione che già lo scorso anno il tema della lotta alla violenza di genere aveva trovato un proprio spazio dedicato nell'ambito delle linee programmatiche sulla formazione proposte dal Ministro alla scuola superiore della magistratura. Adeguato rilievo sarà, dunque, *a fortiori* riservato all'argomento nelle prossime linee guida, in corso di definizione; sono le prime adottate dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 2023, n. 168, che reca in proposito un'espressa prescrizione.

In tale contesto si inserisce, poi, anche l'azione dell'osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito nell'ottobre 2022 con lo scopo di creare un'interlocuzione costante con gli uffici giudiziari per monitorare il fenomeno attraverso, per l'appunto, la raccolta di buone prassi, l'estrazione dei dati giudiziari e statistici di interesse e l'elaborazione di soluzioni tecniche e normative per implementare il sistema di tutele già esistente. L'osservatorio, attraverso i suoi 7 sottogruppi è, dunque, impegnato su più fronti nella promozione di quell'intervento sinergico ed incisivo che il fenomeno richiede.

Diverse sono, peraltro, le professionalità coinvolte perché ognuna ritenuta in grado di offrire un proprio peculiare punto di vista nell'affrontare un tema così complesso. Varie sono, conseguentemente, le iniziative assunte e di tutte sono evidenti le forti ricadute sul piano della formazione degli operatori. L'auspicio è che un collegio giudicante adeguatamente formato e preparato sia in grado di farsi interprete di una società matura, che ripugna un simile fenomeno e riconosce il supremo valore del rispetto della dignità delle vittime e della tutela dei loro diritti, e ciò a prescindere dalla composizione di genere del collegio stesso.

In questo senso, poi, si confida che dia i suoi frutti anche la scelta di introdurre, all'interno del testo normativo citato dagli interroganti, la previsione che aggiunge alle prove cui sono chiamati a sottoporsi i candidati del concorso a magistrato ordinario un *test* e un colloquio psicoattitudinali, entrambi volti a verificare l'assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria nei termini che saranno definiti, nell'esercizio delle sue prerogative di organo di autogoverno, dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(10 ottobre 2024)

PAITA, SCALFAROTTO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

sei persone sono state bloccate sull'isola di Madeira dal 18 al 25 agosto 2024 a causa di una serie di fattori, tra cui maltempo eccezionale e uno sciopero del personale aereo, che ha comportato la cancellazione di voli e una conseguente situazione di *overbooking* su quelli disponibili, rendendo impossibile il rientro in Italia delle famiglie;

i cittadini italiani coinvolti, tutti residenti in Liguria, hanno dovuto sostenere spese ingenti per il prolungamento forzato della loro permanenza sull'isola, stimabili in circa 5.300 euro tra alloggi, trasporti e pasti, senza alcuna garanzia certa di rimborso da parte delle compagnie aeree interessate;

nonostante le sollecitazioni e gli appelli lanciati, solo dopo diversi giorni l'ambasciata italiana ha iniziato a prendere contatti con i cittadini coinvolti, senza però fornire soluzioni concrete e tempestive per il loro rientro in patria;

la compagnia aerea "Easyjet" ha successivamente proposto un rientro previsto per il 25 agosto con arrivo a Milano il 26 agosto, ma permangono incertezze riguardo al rimborso delle spese sostenute dai passeggeri a causa del disservizio;

considerato che è dovere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale garantire la tutela dei cittadini italiani all'estero, specialmente in situazioni di emergenza o difficoltà come quella descritta, in cui i nostri concittadini si sono trovati in una condizione di disagio non solo economico ma anche psicologico, con particolare riguardo ai minori presenti, costretti a vivere in una situazione di incertezza e precarietà,

si chiede di sapere:

se le autorità diplomatiche italiane in Portogallo abbiano predisposto un piano di assistenza logistica per i cittadini italiani costretti alla permanenza forzata a Madeira dal 18 al 25 agosto 2024, fornendo loro assistenza materiale e ogni strumento utile volto a garantire una permanenza sull'isola sicura e priva di rischi;

quali misure siano state adottate per fornire loro assistenza legale, affinché possano esercitare in maniera decisa azioni legali nei confronti delle compagnie aeree per richiedere il rimborso completo delle spese sostenute a causa dei ritardi e delle cancellazioni dei voli;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso le autorità competenti per assicurare che, in situazioni simili in futuro, siano previsti interventi più rapidi e incisivi da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.

(4-01411)

(5 settembre 2024)

RISPOSTA. - Il 15 agosto 2024 l'isola di Madeira è stata investita da condizioni meteorologiche straordinarie particolarmente avverse che hanno determinato la cancellazione di diversi collegamenti aerei, tra cui il volo "WizzAir" n. W46058 da Funchal a Roma Fiumicino, il quale doveva trasportare in Italia circa 230 persone. Grazie al tempestivo intervento della Farnesina, per il tramite dell'unità per la tutela degli italiani all'estero, la compagnia WizzAir ha allestito, non appena si sono verificate le condizioni per il ripristino dell'operatività dell'aeroporto, un apposito "*rescue flight*" che è rientrato in Italia il 18 agosto con 209 passeggeri.

Per rispondere efficacemente all'emergenza, l'ambasciata d'Italia in Portogallo ha prontamente istituito un'unità di emergenza, con l'obiettivo di censire in maniera sistematica i connazionali bloccati nell'isola; in concomitanza con l'annullamento di ulteriori voli, il numero dei connazionali segnalati aveva infatti raggiunto le 135 unità, ivi inclusi alcuni passeggeri di WizzAir che non avevano trovato posto nel *rescue flight* disposto dalla compagnia il 18 agosto. È stato inoltre istituito un apposito nucleo operativo presso l'unità per la tutela degli italiani all'estero della Farnesina che si è immediatamente attivato, anche grazie al fattivo contributo della polizia di frontiera (Polaria) degli scali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa e dell'ENAC, intervenendo sulle principali compagnie aeree coinvolte (oltre a WizzAir, "easyJet" e "Ryanair") per assicurare l'effettiva e più tempestiva assistenza dei connazionali in difficoltà nei voli che venivano di volta in volta riprogrammati.

Con la progressiva normalizzazione della situazione meteorologica ed il conseguente ripristino dei regolari collegamenti con Funchal, e grazie alle costanti sensibilizzazioni operate dall'unità tutela e dalla sede diplomatica in Portogallo sugli operatori aerei, il numero dei connazionali in difficoltà si è progressivamente ridotto e alla data del 22 agosto erano ancora sull'isola 44 connazionali, che avevano comunque tutti un volo prenotato. Gli ultimi connazionali hanno infatti lasciato l'isola il 25 agosto.

Con riferimento al caso specifico dei 6 connazionali residenti in Liguria, questi hanno segnalato all'ambasciata la propria presenza sull'isola il 18 agosto. La Farnesina ha prospettato loro la possibilità di accedere ad un primo *rescue flight* organizzato da easyJet il 20 agosto; verificata l'impossibilità di accedere al volo, i connazionali hanno ottenuto dalla medesima

compagnia la riprotezione su un volo successivo, programmato per il 27 agosto. Alla luce del moltiplicarsi dei costi legati al prolungamento della permanenza a Madeira, il nucleo di concittadini ha successivamente chiesto, tramite specifica attivazione dell'unità tutela della Farnesina, di essere rimpatriato con un volo calendarizzato dalla compagnia aerea in data anteriore al 27 agosto. L'intervento congiunto della sede e della struttura ministeriale ha consentito ai connazionali di usufruire del primo volo utile programmato il 25 agosto, data in cui ha avuto luogo il rientro.

Sin dalla prima segnalazione, l'ambasciata d'Italia a Lisbona, in stretto coordinamento con l'unità per la tutela degli italiani all'estero della Farnesina, ha seguito assiduamente e con la massima attenzione anche i 6 connazionali. Quanto all'assistenza legale, le richieste pervenute alla sede erano limitate alla generica possibilità di ottenere un risarcimento. Coerentemente a quanto disposto dalla normativa europea a disciplina del settore, sono state fornite le indicazioni ricevute dalle compagnie aeree per formalizzare il reclamo ed è stato suggerito di rivolgersi all'Autorità di regolazione dei trasporti in sede di conciliazione. Ciò senza pregiudizio delle facoltà di adire l'autorità giudiziaria competente che tanto il regolamento n. 261/2004 quanto la convenzione di Montreal individuano anche nel foro del luogo di destinazione del volo. Resta pertanto impregiudicata la possibilità di rivolgersi al giudice italiano per far valere le proprie pretese risarcitorie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(8 ottobre 2024)
